



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice ~~_____~~ ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di N.R.G. 14/2022
~~_____~~ (C.F. ~~_____~~) nato il ~~03 febbraio 1974~~ a
~~_____~~ (CL) e residente in ~~_____~~ (BG) alla Via ~~_____~~

visto il ricorso con cui il debitore ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter*
e segg. L. n. 3 del 27/01/2012, come modificata dal D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito
dalla L. n. 221 del 17/12/2012;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo Giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;
- il debitore, persona fisica, non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F. e versa in stato di sovraindebitamento;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi - le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 - circostanze che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi, né mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- alla domanda sono allegati l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'inventario dei beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, oltre alla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge, l'elenco delle spese correnti necessarie al suo

sostentamento;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- non sono emersi atti in frode ai creditori commessi negli ultimi cinque anni;

- ritenuto che i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio siano di tipo chirografario e non sorretti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. previsto per i crediti di lavoro dipendente, posto che deve ritenersi *“l'inopponibilità alla procedura delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate dal debitore anteriormente all'apertura della liquidazione; ritenuto che in questo senso deponga la considerazione della natura concorsuale delle procedure di cui alla legge 3/2012, espressamente enunciata dagli artt. 6 e 7 del suddetto testo normativo, che impone l'assimilazione del trattamento dei crediti in oggetto a quello loro riservato nell'ambito delle procedure di cui alla legge fallimentare; rilevato per l'effetto che le disposizioni di cui agli artt. 44 (che come noto sancisce l'inefficacia nei confronti della massa degli atti che incidono sul patrimonio del debitore successivi all'apertura del concorso) e 55 L.F. (in forza del quale al momento dell'apertura del concorso viene ad immediata scadenza qualsiasi debito rateizzato) devono ritenersi analogicamente applicabili alle procedure in oggetto e ciò appunto al fine di evitare che un creditore possa singolarmente soddisfarsi sul patrimonio del debitore, il che si porrebbe in violazione dei principi di universalità del concorso e par condicio creditorum; ritenuto che, in questa prospettiva, i crediti vantati dalle società che hanno erogato i finanziamenti debbano ritenersi scaduti al momento dell'apertura del concorso e come tali soggetti alla falcidia prevista dagli artt. 7 ed 8 della legge 3/2012 in relazione a tutti i debiti pecuniari facenti capo ai ricorrenti; rilevato che la conclusione qui prospettata è supportata da considerazioni de iure condendo ed in particolare del rilievo che il nuovo codice della crisi prevede espressamente che all'omologazione del piano consegua lo scioglimento di diritto dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; ritenuto che in contrario non possa prospettarsi la natura privilegiata del credito connesso al quinto dello stipendio (oggetto di assegnazione), in ipotesi tale da imporre il soddisfacimento integrale, posto che il credito nel quale le società finanziarie sono succedute ha natura privilegiata nei confronti del datore di lavoro del sovraindebitato, ma non già nei rapporti tra il finanziatore ed il soggetto finanziato”* (in tal senso decreto del 25/01/2019 Tribunale di Bergamo – d.ssa Elena Gelato);

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012 e successive modifiche;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

MASCAGLIA DANIELE (C.F. **05029170130**) nato il **02/03/1978** a **Mazzarino (CL)** e residente in **Castello al Siro (BG)** alla Via ~~del Siro~~

NOMINA

liquidatore il dr. ~~Guido Michelini~~, già organismo di composizione della crisi (OCC) nella presente procedura che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

STABILISCE

che le spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (il debitore corrisponde alla ex moglie un assegno di mantenimento per i quattro figli non ancora autosufficienti), ammontano a complessivi € 1.950,00 mensili; che dalla liquidazione del patrimonio viene inoltre esclusa l'autovettura ~~Opel Astra~~ targata ~~CL 1234567~~ immatricolata nel 2005, in considerazione del suo valore irrisorio che renderebbe antieconomica la sua liquidazione;

DISPONE

che sino al decreto di chiusura della procedura – che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso, avvenuto il 07/03/2022 – non possano essere iniziate azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che il liquidatore provveda a verificare l'esistenza e lo stato di eventuali procedure esecutive immobiliari a carico del debitore al fine di valutare l'opportunità di subentrarvi, in un'ottica di economia dei mezzi processuali in un contesto già contrassegnato dal dissesto, oppure di optare per l'istanza di improcedibilità, essendo all'uopo espressamente autorizzato per ciascuna delle soluzioni che riterrà di adottare;

DISPONE

che, ove non vi abbia già provveduto, l'OCC dia notizia all'Agente della Riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali competenti, della richiesta di relazione ricevuta dal debitore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano annotati sul sito del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

che, nel caso in cui nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati, il presente decreto sia trascritto a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;

AVVISA

il debitore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovrà integrare l'inventario di cui all'art. 14 *ter* comma 3°, L. 3/2012 e successive modifiche;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al liquidatore ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

Bergamo, 11/03/2022

Il Giudice

~~Luca Vignani Maggi~~

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.